



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI ACCISE E DOGANE

2° trimestre 2014

1. CGUE, 3 aprile 2014, cause riunite C-43/13 e C-44/13

«Direttiva 2003/96/CE – Tassazione di prodotti energetici – Prodotti non menzionati nella direttiva 2003/96/CE – Nozione di “combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente”»

La condizione, prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, secondo cui i prodotti energetici diversi da quelli per i quali la direttiva stessa precisi un livello di imposizione vengono tassati in funzione della loro utilizzazione, all'aliquota prevista per il combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente, deve essere interpretata nel senso che occorre determinare, in un primo momento, se il prodotto di cui trattasi sia utilizzato come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, prima di individuare, in un secondo momento, a quale dei carburanti per motori o dei combustibili per riscaldamento, a seconda dei casi, indicati nella corrispondente tabella dell'allegato I della direttiva medesima, il prodotto di cui trattasi si sostituisca effettivamente nella sua utilizzazione ovvero, in difetto, quale di tali carburanti per motori o quale di tali combustibili per riscaldamento risulti il più prossimo, in considerazione della sua natura e della sua destinazione.

2. CGUE, 9 aprile 2014, C-583/12

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1383/2003 – Misure dirette ad impedire l'immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative – Articolo 13, paragrafo 1 – Competenza delle autorità doganali ai fini dell'accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale»

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, dev'essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità doganali, in assenza di qualsiasi iniziativa da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, avviano esse stesse e diano corso al procedimento previsto da detta disposizione, subordinatamente alla condizione che le decisioni prese in materia da dette autorità possano costituire oggetto di azioni giurisdizionali che garantiscano la salvaguardia dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell'Unione e, in particolare, dal regolamento medesimo.

3. CGUE, 30 aprile 2014, C-267/13

«Nomenclatura combinata – Voci doganali – Medicamenti ai sensi della voce 3004 – Nozione – Preparazioni nutritive destinate esclusivamente ad essere somministrate per via enterale, sotto controllo medico, a



persone sottoposte a cure mediche – Bevande ai sensi della sottovoce 2202 – Nozione – Liquidi nutritivi destinati ad essere somministrati per via enterale e non ad essere bevuti»

La voce doganale 3004 della nomenclatura combinata [i.e. “Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”] riportata all'allegato I del reg. (CEE) n. 2658/87 va interpretata nel senso che la nozione di «medicamenti» ai sensi di tale voce comprende preparazioni alimentari destinate esclusivamente ad essere somministrate, sotto controllo medico e per via enterale (per mezzo di una sonda gastrica), a persone alle quali sono prestate cure mediche, ove, nell'ambito della lotta contro la malattia o lo stato patologico da cui queste ultime sono affette, una siffatta somministrazione sia intesa a prevenire o combattere la denutrizione di tali persone.

4. CGUE, 15 maggio 2014, C-297/13

«Rinvio pregiudiziale – Classificazione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Sezione XVI, nota 2 – Voci 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 e 8473 – Nozioni di “parti” e di “oggetti” – Parti e accessori (motori, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo) destinati al funzionamento di sistemi di programmazione – Assenza di classificazione prioritaria nella voce 8473 rispetto alle altre voci dei capitoli 84 e 85»

La nota 2, lettera a), della sezione XVI della nomenclatura combinata di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti successivamente dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, classificabile sia nella voce 8473 di tale nomenclatura come parte di una macchina ricompresa nella precedente voce 8471, sia in una delle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della nomenclatura medesima come oggetto autonomo, deve essere classificato, in quanto tale, in una di queste ultime voci in funzione delle proprie caratteristiche.

5. CGUE, 15 maggio 2014, C-480/12

«Codice doganale comunitario – Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Regime di transito esterno – Sorgere dell'obbligazione doganale a causa dell'inadempimento di un obbligo – Connessione tra il sorgere dell'obbligazione doganale e quello dell'IVA – Nozione di operazioni imponibili»

La Corte si è pronunciata sulle conseguenze derivanti da irregolarità commesse nell'ambito dei regimi doganali.

Nella fattispecie sottoposta ai giudici comunitari una società aveva presentato all'ufficio doganale di destinazione un bene, vincolato al regime doganale di transito comunitario esterno, dopo la scadenza del



termine impartito per tale adempimento, omettendo anche di fornire all'autorità doganale la prova che era stata posta fine in maniera regolare a tale regime.

Esaminando se a tale fattispecie dovesse applicarsi l'art. 203 del Reg. (CEE) n. 2913/92 (c.d. Codice Doganale Comunitario) – secondo cui l'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito alla sottrazione della merce al controllo doganale – oppure l'art. 204 – secondo cui invece essa sorge in seguito ad inadempimenti degli obblighi o inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale – la Corte ha stabilito che il mero superamento del termine di presentazione delle merci non conduce ad un'obbligazione doganale per sottrazione al controllo doganale ex art. 203, ma ad un'obbligazione doganale ex art. 204, con riferimento al quale l'art. 859 del Reg. (CEE) n. 2454/94 (di implementazione del Codice Doganale Comunitario) individua talune inadempienze prive di conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato, dunque inadeguate a far sorgere un'obbligazione doganale (per completezza, i giudici hanno anche stabilito che per il sorgere di un'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 204 non è necessario che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni sulle cause del superamento del termine in questione o sul luogo in cui si trovavano le merci durante il periodo trascorso tra la sua scadenza e l'effettiva presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione, oltre ad aver ricordato la generale debenza dell'IVA all'importazione). Alla luce di quanto precede è importante, in presenza di irregolarità commesse nell'ambito dei regimi doganali, valutarne adeguatamente la natura, per essere in grado di prevederne le eventuali conseguenze in termini di insorgenza dell'obbligazione doganale.

6. CGUE, 12 giugno 2014, C-75/13

«Unione doganale e tariffa doganale comune – Sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi doganali all'importazione – Nascita dell'obbligazione doganale»

Gli artt. 50 ("Merci in custodia temporanea") e 203 ("Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore") del Reg. (CEE) n. 2913/92 – c.d. Codice doganale comunitario – vanno interpretati nel senso che una merce posta in custodia temporanea deve considerarsi sottratta al controllo doganale se è dichiarata in regime di transito comunitario esterno, ma non lascia il deposito e non è presentata all'ufficio doganale di destinazione, mentre i documenti di transito sono presentati a quest'ultimo. In particolare, l'art. 203, par. 3, quarto trattino (secondo cui in una obbligazione doganale i debitori sono, in particolare e del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comportano la permanenza della merce in custodia temporanea o l'utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata) deve essere interpretato nel senso che in caso di sottrazione di una merce al controllo doganale, la persona che, in quanto spedite autorizzato, ha vincolato tale merce al regime doganale del transito comunitario esterno è un debitore ai sensi della disposizione in parola.

7. CGUE, 12 giugno 2014, C-330/13

«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Merce descritta come "olio pesante, olio lubrificante o altro olio destinato a subire un trattamento definito" – Voci 2707 e 2710 – Costituenti aromatici e costituenti non aromatici – Relazione tra la nomenclatura combinata e il sistema armonizzato»



Il criterio da prendere in considerazione per classificare un prodotto con caratteristiche quali quelle del prodotto sopra descritto nella voce 2707 ("Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici") o 2710 ("Oli di petrolio o di minerali bituminosi; diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli") della nomenclatura combinata di cui al Reg. (CEE) n. 2658/87 è il tenore in peso dei costituenti aromatici rispetto ai costituenti non aromatici.

I termini «costituenti aromatici» (che figurano nel capitolo 27 di detta nomenclatura combinata) vanno interpretati come aventi un significato più ampio rispetto ai termini «idrocarburi aromatici» e spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali stabilire quale sia il metodo più appropriato per determinare il tenore degli anzidetti costituenti aromatici in un dato prodotto allo scopo di classificarlo nella voce 2707 o nella voce 2710.

Infine, il punto 1 delle note esplicative della citata nomenclatura combinata, relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99, va interpretato come non esaustivo, di modo che un prodotto rientrante nella voce 2707, ma che non può essere classificato in una sottovoce precisa, dovrà essere classificato nella sottovoce 2707 99 99 della nomenclatura medesima.